

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TESI E DELL'ESAME DI LAUREA

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento è emanato in applicazione del Regolamento di Dipartimento (emanato con D.D. n. 83 del 09/05/2019) e ne costituisce parte integrante. Esso disciplina, integrando le fonti normative superiori, lo Statuto di Ateneo e il Regolamento didattico di Ateneo (emanato con D.R. 840/2013), la materia riguardante le assegnazioni delle tesi e l'esame di laurea dei Corsi di studi afferenti al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DiLBeC).

Art. 2

Assegnazione tesi e designazione relatori e correlatori

1. Per il conseguimento della laurea è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
2. Ciascun Consiglio di corso di studi, tenuto conto della proporzione tra numero di iscritti e numero di insegnamenti, fissa periodicamente il numero massimo di tesi che possono essere assegnate da ciascuno dei professori afferenti o aventi insegnamenti.
3. L'assegnazione della tesi di laurea deve essere formalizzata, per i corsi triennali, almeno tre mesi prima dell'inizio della corrispondente sessione di sedute di laurea, e per i corsi magistrali, almeno cinque mesi prima dell'inizio della corrispondente sessione di sedute di laurea, tramite compilazione di apposito modulo (allegato 1 al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante), da depositare presso l'Ufficio competente.
4. Per le tesi del triennio non è previsto correlatore.
5. Per le tesi di laurea magistrale, il relatore provvederà ad indicare il correlatore entro e non oltre i tre mesi successivi all'assegnazione, dandone comunicazione al candidato, al Consiglio di corso di studi e all'Ufficio competente. In caso di omessa indicazione da parte del relatore nei termini stabiliti, sarà il competente Consiglio di corso di studi a procedere all'assegnazione, dandone comunicazione al relatore e al candidato e all'Ufficio competente.

Per motivate esigenze scientifiche può essere indicato, accanto al correlatore interno, un correlatore esterno al Dipartimento, di riconosciuta competenza nella materia oggetto della tesi.

6. È consentito al candidato, in ogni momento, rinunciare alla tesi già assegnata, previa comunicazione scritta al Presidente del corso di studi, che ne informerà il relatore e gli Uffici competenti. In tal caso, il candidato potrà richiedere l'assegnazione di una nuova tesi, per la quale i termini decorreranno dalla data della nuova assegnazione.

Art. 3

Prove di esame di laurea

1. Oggetto della prova di esame saranno un elaborato scritto (tesi), che può avere carattere compilativo o di ricerca, e la sua discussione da parte del candidato.
2. Previo consenso espresso del relatore e, ove previsto, del correlatore, gli elaborati presentati dal candidato possono essere in lingua diversa da quella italiana.
3. Gli elaborati oggetto della prova di esame vanno depositati in forma definitiva e controfirmati dal relatore e eventuale correlatore entro 20 giorni dall'inizio della corrispondente sessione.
4. Salvo diversa determinazione dei Consigli di corso di studi, oggetto della tesi sarà un elaborato scritto.
5. Le prove finali si svolgono nell'arco di quattro sessioni distribuite nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio a marzo.

Art. 4

Commissioni degli esami finali di laurea

1. La Commissione dell'esame di laurea per i corsi triennali è costituita da 5 o più membri, di cui la maggioranza deve essere costituita da professori e ricercatori del Dipartimento.
2. La Commissione dell'esame di laurea per i corsi magistrali è costituita da 7 o più membri, di cui la maggioranza deve essere costituita da professori e ricercatori del Dipartimento.
3. Eventuali correlatori esterni presenti in Commissione non hanno diritto di voto.
4. Le commissioni di laurea sono costituite, ai sensi dell'art. 28, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Direttore del Dipartimento, che le presiede. In sua sostituzione esse sono presiedute dal professore ordinario più anziano nel ruolo tra quelli presenti nella commissione e in servizio nel Dipartimento.
5. Il Presidente della Commissione designa tra i componenti della stessa il Segretario incaricato della verbalizzazione.
6. I componenti della Commissione che, per sopravvenuti motivi inerenti alle loro funzioni scientifiche e/o didattico-amministrative, non possano partecipare alla seduta di laurea devono darne tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento che, qualora il numero dei componenti risulti di conseguenza inferiore al minimo previsto, nomina un sostituto. Ove il componente assente sia anche relatore, questi

provvederà ad inviare, contestualmente alla comunicazione di indisponibilità, relazione scritta relativa alla tesi o alle tesi di sua competenza.

Art. 5

Esame di laurea e attribuzione dei punteggi

1. Se la prova di esame viene superata, la Commissione provvede ad assegnare un voto di laurea, che è espresso in frazioni di 110 punti corrispondenti al numero di componenti la commissione.
2. La Commissione tiene comunque conto, nella formulazione del voto, dei criteri indicati nei successivi commi e del relativo punteggio. La lode e la dignità di stampa sono attribuite all'unanimità.
3. Per la prova di esame e la tesi di laurea dei corsi di studi triennali può essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 5 punti.

Se lo studente parte dalla base di 104/110 è possibile attribuire anche 6 punti, ma non la lode. La lode può essere attribuita allo studente che abbia un punteggio di base di almeno 105/110.

Per la prova di esame e la tesi di laurea dei corsi di studi magistrali può essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 7 punti.

Se lo studente parte dalla base di 102/110 è possibile attribuire anche 8 punti, ma non la lode. La lode può essere attribuita allo studente che abbia un punteggio di base di almeno 103/110.

Rientra nella discrezionalità della Commissione l'attribuzione all'unanimità del punteggio massimo in casi di assoluta e comprovata eccezionalità quanto, ed esclusivamente, alla valutazione della tesi

4. Il punteggio di base è incrementato, fino a un massimo di complessivi 2 punti, in relazione alle seguenti situazioni:
 - a) incremento di 1 punto, per il conseguimento della laurea con iscrizione in corso;
 - b) incremento di 1 punto per studenti che abbiano trascorso all'estero un periodo di studio del proprio percorso di laurea, nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla vigente legislazione e dagli atti normativi che disciplinano l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.